



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE

Estratto dal Verbale n° 6

Deliberazione n° 16/2019

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno **Duemiladiciannove** addì **29** del mese di **marzo** dalle ore **11.00**, in Tivoli, nella Sala Consiliare.

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. ATTILIA FABIO | 16. MARINUCCI IRENE |
| 2. BALDACCI ALESSANDRO | 17. NAPOLEONI ANDREA |
| 3. BARRA FRANCESCO | 18. PACIFICI STEFANO |
| 4. CALDIRONI CARLO | 19. PASSARIELLO MARTA |
| 5. CARTAGINESE LAURA | 20. ROSSI RAFFAELE |
| 6. CAVALLO SIMONE | 21. SEMPRONI SERGIO |
| 7. CECCHETTI MARIA ROSARIA | 22. TERRALAVORO GABRIELE |
| 8. CHIOCCIA MANUELA | 23. TROPANO VINCENZO |
| 9. CONTI MAURIZIO | 24. UNISONI FEDERICA |
| 10. DI GIUSEPPE LAURA | |
| 11. DI LAURO EMANUELE | |
| 12. FONTANA ALESSANDRO | |
| 13. IANNILLI MASSIMILIANO | |
| 14. INNOCENTI GIOVANNI | |
| 15. LEONARDI DAMIANO | |

All'inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:

CALDIRONI CARLO CARTAGINESE LAURA DI GIUSEPPE LAURA MARINUCCI IRENE SEMPRONI SERGIO

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE

Partecipa il Segretario Generale: Dr.ssa LUCIA LETO

(Presenti n° 20)

Alle ore 16.40, in prosecuzione di seduta, **Maria Rosaria Cechetti, Presidente del Consiglio comunale**, invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al **punto 1**) degli argomenti di I^a convocazione iscritti all'O.d.g. della seduta odierna, concernente **“Imposta Municipale Propria (Imu) - Anno 2019. Conferma Aliquote”**.

Interviene l'**Assessore al Bilancio ed alle Politiche Tributarie Pier Francesco Sciarretta**, il quale illustra la proposta di deliberazione, nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone:
 - a. dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b. del tributo servizi indivisibili (TASI) una componente riferita ai servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, c. 677, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- il D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” ha fissato i nuovi parametri di esenzione IMU sui terreni Agricoli;
- che la L. del 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), comma 26 disciplina: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;
- che il c. 10 della L. del 28/12/2015 n. 208 disciplina che: “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
 - b) al comma 3, prima della lettera a) é inserita la seguente: « 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
 - c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

- d) il comma 8-bis è abrogato;
- e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»;
- che il c. 13 della L. del 28/12/2015 n. 208 va a modificare il regime di esenzione previsto per i terreni agricoli; che il c. 16 della L. del 28/12/2015 stabilisce “16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica»;
 - che il c. 53 della L. del 28/12/2015 “all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento» ed al comma 54 al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento»”;
 - la Legge dell'11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), pubblicata in G.U. il 21/12/2016, ha esteso anche all'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Il comma 42 stabilisce che: “all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».
 - la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), pubblicata in G.U. il 29/12/2017, ha prorogato anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Il comma 37 stabilisce che: “all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite delle seguenti: ", 2017 e 2018" e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»; b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo; "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.”
 - la Legge 30 del dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019), pubblicata in data 31/12/2018 nella Gazzetta Ufficiale n. 302, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, non conferma il blocco della potestà impositiva

così riportando la situazione alla normalità, concedendo agli enti di rimodulare aliquote, tariffe ed esenzioni nonché di introdurre nuovi tributi;

CONSIDERATO CHE inoltre la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) al comma 1092 ha esteso la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 14/03/2011, n. 23 artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, istitutivo dell’Imposta Municipale Propria;
- l’articolo 1 commi dal 707 al 718 della Legge n. 147 del 27/12/2013;
- l’art. 9-bis D.L. 28/03/2014, n. 47.

VISTI:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019 ha differito al **31 marzo 2019** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per il triennio 2019-2021 e di conseguenza anche dell’aggiornamento del DUP 2019-2021;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.11.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012;
- la Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale deliberazione n° 12 del 2013 di rideterminazione delle aliquote e delle modifiche al regolamento IMU;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2016 avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2017. Approvazione aliquote;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2018 avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2018. Approvazione aliquote e modifica regolamento;

VISTI:

- il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;
- lo Statuto Comunale.

PRESO ATTO che la competente Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Tributi ha esaminato la presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 in merito alla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole circa la regolarità contabile.

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2019, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) previste per l'anno 2018, come indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA 2019
Altri fabbricati	10,6 per mille
Altri fabbricati di categoria D	10,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Terreni agricoli	0 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze	0 per mille
Abitazione concessa a canone concordato (<u>per n. 3 contratti</u>)	5 per mille e riduzione del 25% dell'imposta dovuta
Abitazione concessa a canone concordato per i contratti <u>successivi ai primi tre</u>	10,6 per mille e riduzione del 25% dell'imposta dovuta
Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito, se il contribuente rispetta sia i parametri locali, sia quelli nazionali sul numero delle unità abitative possedute	5,3 per mille e riduzione del 50% della base imponibile
Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito, se il contribuente non rispetta i parametri nazionali sul numero delle unità abitative possedute	5,3 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
Abitazioni principali delle categorie catastali <u>A/1, A/8 e A/9</u> e relative pertinenze	4 per mille e detrazione di base di 200 euro

2. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e di procedere alla pubblicazione sul portale del federalismo fiscale.

3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Terminata l'illustrazione, **la Presidente Cecchetti** dichiara aperta la discussione generale.

Intervengono sull'argomento **il consigliere Tropiano**, il quale esprime perplessità sulle aliquote per le aree edificabili, assoggettate ad un'unica tariffa; **la consigliera Chioccia** condivide le perplessità sull'aliquota per le aree edificabili, ritiene che l'Amministrazione non abbia la volontà di riconsiderare i parametri per le stesse e ribadisce che nulla è stato fatto per agevolare i contribuenti.

Interviene **la Presidente Cecchetti**, la quale esprime precisazioni sul calcolo dell'imposta, basata sui valori venali di mercato.

Intervengono ancora sull'argomento **il consigliere Napoleoni**, il quale esprime osservazioni critiche sul fatto che in questi anni, non si sia avuto un approccio complessivo sulla materia, ritiene che non è stato fatto nessun intervento in grado di ridurre l'impatto tributario ai cittadini e alle aziende e dichiara che non è stata fatta una seria politica delle entrate e delle spese; **il consigliere Iannilli** conviene che per necessità, le aliquote dei tributi siano al massimo concesso, esprime riflessioni sulla possibilità di incentivare la lotta all'evasione fiscale e propone che nei prossimi anni, alcune aliquote possano essere ridotte, soprattutto per chi ne ha più necessità.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, **la Presidente Cecchetti** invita l'Assessore Sciarretta alla replica.

Interviene **l'Assessore al Bilancio ed alle Politiche Tributarie Pier Francesco Sciarretta**, il quale esprime chiarimenti e precisazioni sul calcolo dell'imposta sulla mancata differenziazione delle aliquote sulle aree edificabili e risponde alle osservazioni critiche espresse dai consiglieri intervenuti.

Entra in aula la consigliera Di Giuseppe.

(Presenti n° 21)

Successivamente, dichiarata chiusa la discussione generale, **la Presidente Cecchetti** invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione.

Intervengono sull'argomento **il consigliere Pacifici**, il quale dichiara il voto favorevole; **il consigliere Semproni** dichiara il voto contrario; **il consigliere Iannilli** esprime ulteriori considerazioni critiche; **il consigliere Napoleoni** dichiara il voto contrario; **il consigliere Di Lauro** esprime considerazioni sull'argomento e replica alle considerazioni critiche espresse dal consigliere Iannilli; **il consigliere Iannilli** interviene per fatto personale; **il consigliere Di Lauro** dichiara il voto favorevole.

Esce dall'aula il consigliere Tropiano.

(Presenti n° 20)

Poiché nessun altro consigliere si esprime per dichiarazione di voto, **la Presidente Cecchetti**, nominati scrutatori per le votazioni che avranno luogo nel corso della seduta, i consiglieri Iannilli, Innocenti e Pacifici, pone a votazione con voto palese, la proposta iscritta al **punto 1)** degli argomenti di I^a convocazione iscritti all'O.d.g. della seduta odierna, concernente **"Imposta Municipale Propria (Imu) - Anno 2019. Conferma Aliquote"**, nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 20 (<i>n° 19 consiglieri ed il Sindaco</i>)
Votanti	n° 19
Voti Favorevoli	n° 14
Voti contrari	n° 5 (<i>i consiglieri Chioccia, Fontana, Iannilli, Napoleoni e Semproni</i>)
Astenuti	n° 1 (<i>la consigliera Di Giuseppe</i>)

La Presidente Cecchetti proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta iscritta al **punto 1)** degli argomenti di I^a convocazione iscritti all'O.d.g. della seduta odierna, concernente **“Imposta Municipale Propria (Imu) - Anno 2019. Conferma Aliquote”**, nel testo sopra riportato, **è approvata.**

Successivamente **la Presidente Cecchetti**, propone al Consiglio di **dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 20 (<i>n° 19 consiglieri ed il Sindaco</i>)
Votanti	n° 15
Voti Favorevoli	n° 15
Voti contrari	n° ///
Astenuti	n° 5 (<i>i consiglieri Chioccia, Fontana, Iannilli, Napoleoni e Semproni</i>)

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di **dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, **è approvata.**

**Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta
di cui alle registrazioni digitali in atti.**

=====
=====

Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

Il Presidente
MARIA ROSARIA CECCHETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della deliberazione **16/2019**, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, lì 11/06/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ .

E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI TIVOLI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI,

esaminate le Proposte di Deliberazione del Consiglio Comunale relative all'approvazione delle aliquote IMU e TASI per il 2019 , vista la Legge n. 147 del 2013 , visto l'Art. 52 del Decr. Legisl. n. 446/97 , visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/1/2019 che ha prorogato al 31 Marzo 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 , considerato che sono state confermate le aliquote applicate negli anni precedenti salvo l'incremento della Tasi al 2,5 per mille sugli immobili merce, visti i pareri di regolarità legale e contabile e considerata la salvaguardia degli equilibri di bilancio,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione delle Proposte di Deliberazione Consiliare suindicate .

Tivoli, 14 Marzo 2019

I REVISORI

Dr. Enrico Maria Ubertini

Dr. Paolo Cesarini

Rag. Raffaele Ranaldi